

## ART. 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente atto regola il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) e lett. b) della L.R. 1/3/1995 n. 18 e successive modifiche e integrazioni.

Per i mercati di propria istituzione il Comune provvede direttamente alla gestione e organizzazione, esercitando ai sensi della legislazione vigente, i servizi di direzione, vigilanza e igiene, garantendo il rispetto della legge, dei regolamenti e dei provvedimenti delle autorità competenti. Il Comune può anche concedere la gestione di siti per mercati rionali ad Associazioni e/o Enti terzi organizzati anche in consorzio prevedendo forme di tutela per gli operatori residenti così come previste nel presente regolamento.

Il Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere della Conferenza dei Servizi, delibera sul funzionamento e la soppressione dei mercati, lo spostamento di luogo e lo svolgimento degli stessi.

La Conferenza dei Servizi è così composta:

- a) dal Sindaco o da un suo delegato;
- b) dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- c) dal Capo dell'Uff. Tecnico Com.le o da un suo delegato addetto all'Urbanistica ed al Territorio;
- d) da tre rappresentanti delle organizzazioni del Commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, designate dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse.

Lo spostamento del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse di cui l'Amministrazione dà pubblicità mediante avvisi affissi e distribuiti all'interno del mercato da trasferire almeno due settimane prima dello spostamento. In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggi in atto esistenti.

Almeno ogni quattro anni il Consiglio Comunale, sentito il parere della Conferenza dei Servizi, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'attività di mercato, il numero dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione nonché i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori, agli artigiani e agli industriali che esercitano la vendita dei loro prodotti.

## ART. 2

### POSTEGGI

Per posteggio s'intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione ai titolari dell'attività.

La superficie di un singolo posteggio è quella occupata dalle attrezzature e dalle merci, compresi gli eventuali mezzi adibiti al trasporto, attrezzati o meno per l'attività di vendita.

Ciascun posteggio assegnato dovrà essere delimitato in modo visibile da apposite strisce, contrassegnato con un numero progressivo e distare non meno di ml. 0.50 da altro posteggio. Ogni posteggio dovrà avere dimensioni utili comprese tra i 24 e i 35 mq. Per le attività che necessitano di installazioni mobili, il mezzo occuperà la superficie necessaria pagando la tassa maggiore in relazione alla superficie occupata.

La superficie del singolo posteggio può essere ridotta anche temporaneamente qualora ciò sia reso necessario da motivi di pubblica utilità o di sistemazione del mercato. L'assegnatario deve operare nello spazio a lui assegnato.

Non possono essere individuati posteggi in corrispondenza di passi carrabili, ingressi di negozi e di abitazioni, fatti salvi i posteggi nei mercati già istituiti.

Nell'ambito di ciascun mercato e area, fatti salvi i mercati già istituiti, i posteggi sono disposti dal Sindaco secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze delle condizioni igienico - sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi stessi.

Distintamente per ogni mercato o area, l'Ufficio Commercio del Comune tiene a disposizione degli Operatori una planimetria costantemente aggiornata dei posteggi esistenti con relativa localizzazio-

ne per numero distintivo e dimensione, specificando quelli riservati alle autorizzazioni stagionali, indicando quelli già concessi e quelli liberi e disponibili per l'assegnazione.

L'Ufficio Commercio terrà altresì a disposizione degli Operatori e lo aggiornerà costantemente l'elenco dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della concessione che abbiano comunicato la propria giustificata assenza.

Le variazioni del dimensionamento singolo o complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre ché disposti per motivi di pubblico interesse, per comprovata necessità o per causa di forza maggiore, non costituiscono modifica del presente regolamento né degli atti deliberativi di istituzione del mercato o delle aree, ma comportano solo l'immediato aggiornamento delle planimetrie da tenere a disposizione degli Operatori. L'operatore assegnatario di posteggio che non lo occupa entro un'ora dall'inizio fissato per l'attività di vendita perde in tale giorno il diritto al medesimo. Per la giornata e per il periodo di utilizzazione il posteggio può essere assegnato ad altro operatore utilmente collocato nella graduatoria, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, previo pagamento del canone di occupazione suolo pubblico per la giornata, da effettuarsi sul bollettino prestampato fornito dagli agenti di P.M. addetti alla rilevazione delle presenze o riscossione diretta a cura del responsabile dell'Ufficio TOSAP.

L'autorizzazione amministrativa relativa al posteggio concesso deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.

### **ART. 3**

#### **AREE PUBBLICHE COMUNALI**

Nel Comune di Palazzolo Acreide vengono individuate le seguenti aree pubbliche per il commercio a posto fisso: Largo Palazzolesi d'Australia – Largo Speranza - Via Barone Ferla di Tristaino (ex Campo Boario) -Piazzale Fontanagrande – Largo Senatore Italia.

Le sopra citate aree sono utilizzate nei seguenti modi e giorni:

- 1- Largo Palazzolesi d'Australia e/o Largo Speranza e/o ex Campo Boario (Via Barone Ferla di Tristaino): mercato quindicinale che viene svolto il primo ed il terzo giovedì di ogni mese per un numero non superiore a 90 ambulanti. Qualora il giovedì fosse giornata festiva, il mercato non verrebbe svolto, senza possibilità di recupero. Le aree di Largo Speranza e/o ex Campo Boario si utilizzeranno dopo la sistemazione dei siti e l'individuazione dei posti.

Le altre aree individuate sono utilizzate per lo svolgimento del mercato di quartiere per almeno 5 giorni la settimana le seguenti aree:

2. Piazzale Fontanagrande (dietro l'Ufficio Postale) per n°4 posti;
3. Largo Senatore Italia per n°4 posti;
4. Largo Palazzolesi d'Australia per n°4 posti;

Si precisa inoltre, che il Piazzale di Fontanagrande, è individuato come zona di mercato riservata esclusivamente ai produttori agricoli e ambulanti di frutta secca e/o simili, nella giornata del sabato e/o domenica mattina; mentre nelle altre aree designate, si svolgerà esclusivamente la vendita di generi alimentari.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante si può esercitare su tutto il territorio comunale con esclusione, per motivi di viabilità e di decoro urbano, delle seguenti zone del centro storico: Corso Vittorio Emanuele, Piazza del Popolo, Via San Sebastiano, Piazza della Liberazione, Piazza Pretura, Via Duca D'Aosta, Piazza San Michele, Piazza Umberto I.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, svolto da commercianti muniti di autorizzazione rilasciata da altri Comuni, è subordinato al rilascio del nulla osta da parte del nostro Comune. Il nulla osta può essere negato per i seguenti motivi: limitazione, divieti per motivi di viabilità e di carattere igienico – sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da ingombri e rifiuti di qualsiasi natura e l'operatore ha l'onere di depositarli negli appositi contenitori a ciò predisposti.

E' fatto assoluto divieto in tutto il territorio comunale, la vendita mediante apparecchi di amplificazione di qualsiasi tipo e/o comunque di disturbo della quiete pubblica.

#### **ART. 4**

##### **ASSEGNAZIONI AREE PER FESTE LOCALI**

In occasione di ricorrenze di feste religiose e/o manifestazioni locali vengono designate le seguenti aree:

1. Festa di San Paolo –Largo Senatore Italia e Via Adige e parte di Via Fava che va da Largo Senatore Italia a Via Isonzo;
2. Festa di San Sebastiano e San Michele Arc. - Piano Acre e Via Scipione l'Africano;
3. Festa dell'Addolorata: prioritariamente Via Garibaldi e in subordine Piazzale Marconi:

I posti max per singola festa saranno deliberati con Ord. Sindacale entro il 30 aprile 2010 e rimarranno tali fino a nuovo provvedimento.

Le eventuali richieste per occupazione suolo pubblico, per le ricorrenze di cui sopra, dovrà pervenire all'Ufficio Commercio, almeno 60 giorni prima della manifestazione. La Conferenza dei Servizi procederà 10 giorni prima della festività all'assegnazione delle aree, tenendo conto del numero di protocollo di ingresso delle richieste pervenute.

#### **ART. 5**

##### **ASSEGNAZIONI AREE PER CHIOSCHI**

Vengono individuate n.9 distinte aree di cui n° 3 stagionali, ove possono essere ubicati dei chioschi e rilasciate le relative autorizzazioni.

I siti prescelti sono i seguenti:

- 1) Piazza G. Marconi n°1 posto;
- 2) Via Delle Antichità (adiacenze Teatro Greco) n°1 posto;
- 3) Villa Comunale n°1 posto;
- 4) Largo Palazzolesi d'Australia (piazza piccola) n°1 posto;
- 5) Piazzale Fontanagrande (dietro l'Ufficio Postale) n°1 posto;
- 6) Piazzale antistante il Vecchio Cimitero Com.le: per n° 3 posti per la sola vendita di fiori e piante.

Le aree stagionali sono le seguenti:

- 7) Panoramica (ex area tiro al piattello) n°1 posto;
- 8) Area antistante il Campo Sportivo n°1 posto;
- 9) Area antistante il Campo di Calceotto n°1 posto;

Per l'assegnazione di area comunale per insediamenti di chioschi, il richiedente deve presentare istanza con allegata relazione dalla quale si evinca la tipologia dei prodotti in vendita nonché le dimensioni che dovranno essere da un minimo di mq. 3 ad un massimo di mq.30 a secondo dell'area scelta per l'ubicazione dello stesso allegando la documentazione prevista dalla normativa vigente.

La suddetta richiesta con proposta motivata dal Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, dovrà essere autorizzata dalla Giunta Com.le con propria delibera di assegnazione e approvazione di contratto per l'utilizzo del suolo pubblico.

Acquisita la delibera di cui al precedente comma, dopo la sottoscrizione del contratto di assegnazione suolo pubblico nonché pagamento della tassa dovuta, la ditta presenterà progetto presso l'Ufficio Urbanistica per la realizzazione del chiosco a norma di legge.

#### **ART.6**

##### **AUTORIZZAZIONE STAGIONALE POSTEGGI**

L'autorizzazione per i posteggi destinati all'esercizio stagionale dell'attività, sarà rilasciata dal Sindaco nelle aree appositamente previste per tale attività, sentita la Conferenza dei Servizi per il commercio su aree pubbliche, per un periodo di tempo non inferiore a 60 giorni e non superiori a 180.

#### **ART. 7**

##### **RICHIESTA DI TRASFERIMENTO**

Nel caso di posteggi liberi perché non ancora assegnati, la richiesta di trasferimento in uno di essi deve essere accolta prioritariamente rispetto ad istanze di nuova autorizzazione per lo stesso posteggio.

## **ART. 8**

### **DOMANDE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE POSTEGGI**

La domanda deve essere presentata ai sensi e per gli effetti della L.04/01/1968 n° 15 relativa all'autocertificazione e deve indicare:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e nazionalità del richiedente;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- numero e data di iscrizione al registro esercenti il commercio (REC) o acquisizione del requisito professionale (nel caso di vendita generi alimentari e/o somministrazione);
- Posteggio per il quale si richiede la concessione.

Per le autorizzazioni stagionali dovrà essere indicato il periodo durante il quale si intende esercitare l'attività.

Per le società dovrà essere autocertificato anche il numero di iscrizione nel registro delle imprese e allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

La domanda deve essere inviata per raccomandata o presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

## **ART. 9**

### **CRITERI DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda, o di presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è definito dall'Ufficio preposto nel termine massimo di 45 giorni.

Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione Comunale, la domanda s'intende accolta salvo la mancanza di posteggi o l'incompatibilità della richiesta con le esigenze igienico-sanitarie.

## **ART. 10**

### **CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

La concessione del posteggio, anche per le autorizzazioni stagionali, ha la durata di 10 anni e può essere rinnovata su istanza presentata, almeno tre mesi prima della scadenza da parte del titolare, al Sindaco del Comune concessionario del posteggio.

La concessione del posteggio può essere ceduta solo con il trasferimento in gestione o in proprietà del ramo di azienda così come disciplinato dalla legge 426/71 e dal D.M. 375/88 e successive modificazioni e integrazioni.

## **ART. 11**

### **CRITERI DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA GIORNALIERA DEI POSTEGGI**

L'assegnazione dei posteggi non occupati dai titolari, entro gli orari stabiliti dal Sindaco, avviene a sorteggio da effettuarsi da parte del Comandante della P.M. o suo Delegato in presenza dei rappresentanti della Commissione di Mercato.

La partecipazione al sorteggio da parte della Commissione di Mercato non è sottoposta a invito preventivo da parte dell'Amministrazione Comunale. Si procederà anche in loro assenza ad assegnare posteggi fra gli operatori presenti al momento del sorteggio e non titolari di concessione.

Ai fini della validità di partecipazione al sorteggio è necessaria la presenza del titolare dell'impresa e se trattasi di società, del legale rappresentante.

Per i mercati di cui all'art. 1 comma 2 lett. a della L.R.S. 1/3/95 n.18. il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione che abbia comunicato la propria assenza giustificata, è assegnato, per tutto il periodo di non utilizzazione, al soggetto munito di autorizzazione per l'esercizio l'attività al commercio su aree pubbliche in forma itinerante che ha il più alto numero di presenze nell'ambito del mercato con priorità agli ambulanti muniti di licenza rilasciata dal Sindaco di Palazzolo A-

creide e solo in subordine agli ambulanti non residenti nel Comune di Palazzolo Acreide, in possesso di regolare nulla osta.

L'assegnazione temporanea o giornaliera dei posteggi avviene sempre nel rispetto dei criteri di ordine merceologico vigenti nell'area dei mercati rionali, stagionali e settimanali.

Le priorità in termine di presenze sono attestate dalla Polizia Municipale del Comune o dal responsabile dell'Ufficio TOSAP.

Nel caso che la presenza non sia documentabile, la precedenza è data ai soggetti che hanno iniziato prima l'attività, attestata attraverso il certificato d'iscrizione al registro delle Ditte tenuto dalla Camera di Commercio.

Il posteggio non può essere assegnato qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in esso si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

## **ART. 12 PRESENZE**

Per il numero di presenze s'intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato a prescindere dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Il numero delle presenze viene rilevato e attestato dai Vigili Urbani i quali provvederanno a comunicarlo all'Uff. Commercio, entro il giorno successivo allo svolgimento del mercato.

Nei giorni di mercato anticipati o posticipati l'assenza dell'Operatore non è conteggiata.

## **ART. 13**

### **CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI - -RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**

Ai sensi della Legge 9/2/63 n. 59 e successive modificazioni e integrazioni sono considerati produttori agricoli i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi.

L'assegnazione dei posteggi è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e a parità di data, in base alla maggiore anzianità, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla L. 59/63.

In virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione del posteggio, di dimensioni fino ad un massimo di mq. 20, può avere la durata:

- decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- decennale, ma con validità limitata a uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione indicando il posteggio assegnato, i giorni e i prodotti per i quali si autorizza la vendita, seguendo la stessa procedura indicata all'art. 8 del presente regolamento.

L'autorizzazione è negata se non sono disponibili posteggi o se dal certificato penale risultino condanne negli ultimi cinque anni per delitti, previsti anche da leggi speciali contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e la salute pubblica.

L'autorizzazione viene revocata quando:

- il titolare dell'autorizzazione perde la qualità di produttore agricolo;
- il titolare ponga in vendita esclusivamente prodotti non ottenuti direttamente dalla coltivazione dei propri terreni per i quali ha la qualifica di produttore agricolo;
- il titolare sia condannato per taluno dei delitti per i quali l'autorizzazione è negata

Il trasferimento di titolarità del posteggio può essere effettuato solo ed esclusivamente ad altro produttore agricolo.

In caso di partecipazione al mercato degli agricoltori, finanziato dall'Ass.to Reg.le Agricoltura e Foreste, è richiesto l'accreditamento allo stesso Assessorato e l'ammissione è demandata all'apposito Comitato di gestione.

## **ART. 14 FACOLTÀ DI DEROGA**

Il Sindaco può assegnare il posteggio al coniuge o ai figli del concessionario che sia deceduto o che abbia contratto una inabilità permanente mentre era titolare del posteggio, a condizione che i benefi-

ciari abbiano i requisiti previsti per l'esercizio dell'attività del dante causa fatte salve le disposizioni previste dalle norme vigenti.

## **ART. 15**

### **ORARI**

Il Sindaco determina con Ord. Sindacale gli orari di vendita sulla base dei seguenti indirizzi:

- per i mercati con cadenza settimanale o quindicinale l'inizio delle vendite non può avvenire prima delle ore 7,00 e la chiusura fissata non oltre le ore 13,30;
- per i mercati giornalieri l'orario verrà stabilito con apposita ordinanza sindacale che deve prevedere turni mattutini e/o pomeridiani con orario flessibile che varia dalle ore 07,00 alle ore 20,00.

L'ordinanza sindacale deve stabilire, le fasce orarie giornaliere minime (es. 9,00 /13,00 - 16,00 /19,00) che dovranno rispettare gli orari previsti per il commercio a posto fisso.

Nello stesso mercato o area non possono essere stabiliti, per coloro che vi operano, giorni e orari di attività diversi a seconda dei prodotti trattati.

Per le aree e i posteggi riservati alla somministrazione di alimenti e bevande i giorni e gli orari di vendita possono essere stabiliti dal Sindaco, tenuto conto delle caratteristiche particolari dell'attività, anche in deroga a quanto stabilito dai commi precedenti.

In occasione di 'festività, ricorrenze o riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può derogare quanto stabilito nel presente articolo.

Il Sindaco determina anche gli orari di carico e scarico delle merci di allestimento e rimozione delle attrezzature di vendita e di sgombero delle aree.

Entro il 31 Dicembre di ogni anno, il Sindaco, sentita la commissione di mercato, rende noto il calendario delle giornate di mercato anticipate, annullate o posticipate conseguenti alla concomitanza delle normali giornate di mercato con un giorno festivo.

Nella vendita in forma itinerante i tempi di sosta non devono essere superiori ad 1 ora e la successiva sosta deve essere effettuata ad una distanza di almeno 500 mt. e non ricadere davanti ad altra attività commerciale a posto fisso.

## **ART. 16**

### **NORME IGIENICO - SANITARIE**

Gli operatori devono rispettare la normativa igienico - sanitaria.

In particolare la vendita e/o la somministrazione di prodotti alimentari deve essere esercitata con modalità e attrezzature idonee a garantire che i prodotti commercializzati siano adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e siano conservati adeguatamente alla loro natura e caratteristica.

I veicoli attrezzati o gli automarket utilizzati come strutture di vendita devono avere le caratteristiche previste dal competente Ministero e possedere tutte le prescritte autorizzazioni sanitarie.

La commercializzazione di prodotti deperibili da mantenere in regime di temperatura controllata è consentita solo con l'uso di veicoli dotati di impianti idonei a garantire il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti.

La commercializzazione di carni fresche di ogni specie animale, comprese quelle ittiche, può essere esercitata solo con l'uso di veicoli aventi le caratteristiche prescritte dal competente Ministero.

Il commercio di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita e/o somministrati prodotti alimentari nè in posteggi vicini e deve essere esercitata nel rispetto delle norme di Polizia Veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

## **ART. 17**

### **OBBLIGHI DEGLI OPERATORI**

Gli Operatori sono tenuti a:

- pagare con regolarità entro e non oltre le scadenze di legge, le tasse per l'occupazione dell'area pubblica e del posteggio secondo quanto stabilito dalle normative in vigore anche a fronte dei servizi resi dal Comune;
- mantenere ordinato e pulito il posteggio e gli spazi ad esso adiacenti, provvedendo costantemente alla rimozione di tutti i rifiuti prodotti, dotandosi di idonei sacchetti e depositarvi i rifiuti provenienti dai rispettivi banchi di vendita;

- lasciare libero da ingombri il posteggio;
- non occupare spazio maggiore di quello assegnato;
- tenere le tende da sole eventualmente utilizzate ad una altezza non inferiore a m. 2 dal piano di strada;
- tenere esposta e ben visibile l'autorizzazione amministrativa e le ricevute delle tasse pagate;
- tenere esposti e ben visibili al pubblico i prezzi dei prodotti e articoli posti in vendita;
- non usare mezzi di amplificazione sonora tranne che per la vendita di dischi, musicassette, cd e similari e a condizione che il volume, a giudizio degli addetti alla vigilanza sia tale da non arrecare disturbo alcuno;
- non lasciare abbandonato il posteggio durante l'orario di vendita;
- non turbare l'ordine pubblico e il regolare svolgimento del mercato;
- tenere le bilance ben visibili al pubblico in maniera tale da consentirne il controllo;
- comportarsi con correttezza e onestà nei confronti del pubblico e degli altri Operatori;
- non accendere o provocare fuochi;
- non piantare chiodi, legare corde, funi o altro agli alberi, ai pali di luce, alle inferriate; ai balconi o alle facciate dei caseggiati;
- non tenere materiali infiammabili senza le prescritte autorizzazioni di legge;
- non tenere materiali che siano causa di cattivi odori e di esalazioni nocive;
- rispettare le disposizioni relative agli orari di vendita, di carico e scarico delle merci, di rimozione e allestimento delle attrezzature di vendita e sgombero e pulizia delle aree.

#### **ART. 18**

##### **DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'Operatore decade dall'autorizzazione qualora non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha ricevuto comunicazione, a mezzo lettera Raccomandata A.R. o a mezzo notifica dell'avvenuto rilascio.

L'autorizzazione è revocata dal Sindaco nel caso in cui l'operatore viene meno anche ad uno degli obblighi di cui all'articolo precedente o di decadenza della concessione del posteggio.

#### **ART. 19**

##### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

L'Operatore che senza giustificato motivo non utilizzi il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare decade dalla concessione.

Per le autorizzazioni stagionali il periodo oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto, secondo il rapporto di un quarto.

La decadenza per mancato utilizzo del posteggio è automatica. Nel computo delle assenze non si terrà conto dei mercati che, per cause contingenti o di forza maggiore, non hanno effettivamente avuto luogo.

L'Operatore deve comunicare tempestivamente la propria giustificata assenza nonché il periodo di non utilizzazione del posteggio fornendo adeguata documentazione.

Si considerano assenze giustificate quelle dipendenti da malattia, gravidanza, infortunio o servizio militare.

La comunicazione e la relativa documentazione devono pervenire all'Amministrazione Comunale entro 3 giorni dall'inizio dell'assenza; in caso contrario il periodo di assenza giustificata decorre dalla data di ricevimento della comunicazione.

Per le autorizzazioni di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) si considerano assenze giustificate anche le ferie per un massimo di trenta giorni anche non consecutivi per anno solare e purché comunicate preventivamente almeno 15 giorni prima.

L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività.

#### **ART. 20**

##### **REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE**

Il Sindaco, può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza one-

ri per il Comune, fermo restando il diritto dell'operatore di ottenere un altro posteggio di analoga superficie e ubicato per quanto possibile in modo da soddisfare le esigenze dello stesso. Il nuovo posteggio dovrà essere individuato dal Sindaco secondo i seguenti criteri di priorità:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempre che per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione.
- nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifichi comunque il dimensionamento complessivo del mercato e il numero dei posteggi in esso previsti.

Nel caso di posteggio singolo la nuova area è individuata dal Sindaco tenuto conto se possibile, delle indicazioni dell'operatore.

E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni richiamate dall'art. 9 comma 2 del DM 248/93.

## **ART. 21**

### **SORVEGLIANZA E ORDINE PUBBLICO**

L'ordine pubblico all'interno del mercato è assicurato dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Municipale, che garantiranno l'osservanza delle norme di Legge ed il rispetto del presente regolamento.

## **ART. 22**

### **SANZIONI ACCESSORIE**

Facendo riferimento a quanto disposto dall'art. 20 della L.R.S n°18 del 01/03/95 e successive modificazioni e integrazioni per le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

- è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.250,00 a €.2.500,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione o non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

- è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.150,00 a €.1.000,00 chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse.

- chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.100,00 a €.500,00.

Agli effetti del comma 1 non fa parte delle attrezzature, oggetto di confisca, il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

Alla seconda violazione nell'anno solare degli obblighi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa di €.500,00 e la sospensione della concessione del posteggio per la durata di un mese (4 settimane).

## **ART. 23**

### **NORME TRANSITORIE**

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia fatte salve le condizioni e le fattispecie che la legge specificatamente riserva la competenza ai Comuni.

## **ART. 24**

### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento entra in vigore se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuarsi successivamente all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.